Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

DISEGNO DI LEGGE n. 2303

Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione»

In esame presso la Commissione

7ª (Cultura, Scienza e Istruzione)

Memoria della

Federazione Italiana

per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

Roma, 07-X-2025

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

La presente memoria viene resa dalla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (già Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) in Commissione VII (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera che procede all'esame del Disegno di Legge n. 2303 "Introduzione della qualifica di docente per l'inclusione".

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa.

Premessa

L'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, riconosce il diritto delle persone con disabilità a un'educazione inclusiva di qualità, su base di uguaglianza con gli altri. In particolare, il comma 2, lettera c, stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di garantire misure di sostegno personalizzate, erogate in ambienti che promuovano al massimo il progresso scolastico e la socializzazione, in coerenza con l'obiettivo della piena inclusione. Nello stesso comma si afferma con chiarezza che tali misure devono essere assicurate all'interno del sistema educativo generale, evitando pratiche segreganti o separate.

Tali principi internazionali trovano fondamento, nel contesto italiano, già nella Costituzione del 1948, che agli articoli 34 e 38 riconosce, rispettivamente, il diritto di tutti all'istruzione e il dovere della Repubblica di garantire l'educazione alle persone con disabilità. L'Italia ha anticipato molti dei contenuti della Convenzione ONU con una lunga tradizione normativa in materia di inclusione scolastica, a partire dalla legge n. 517 del 1977, che ha introdotto il principio dell'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola comune.

Successivamente, la legge n. 104 del 1992, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ha consolidato questi principi, prevedendo tra l'altro la figura dell'insegnante specializzato per il sostegno, il cui ruolo era già stato introdotto formalmente nel 1979 dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, a oltre quarant'anni dall'introduzione di questa figura professionale, il sistema italiano presenta criticità strutturali che compromettono gravemente la realizzazione effettiva del diritto all'inclusione scolastica. La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie, già Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, segnala da decenni queste problematiche, attraverso un costante lavoro di analisi, proposta normativa e confronto con le istituzioni, i decisori pubblici e la società civile.

Le criticità principali sono emerse con chiarezza anche nei dati pubblicati annualmente dall'ISTAT, attraverso il report "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità". Secondo l'ultima rilevazione disponibile (a.s. 2023/2024):

- in Italia sono presenti circa 338.000 alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, ma il rapporto medio tra alunni e docenti di sostegno rimane critico, con un valore nazionale di circa 1,45 alunni per ogni docente di sostegno. In alcune regioni e contesti specifici, tale

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

rapporto peggiora ulteriormente, rendendo impossibile una presa in carico individualizzata e adeguata;

- circa il 43% degli insegnanti di sostegno è privo di specializzazione specifica, e quindi non ha seguito percorsi formativi abilitanti e professionalizzanti per rispondere ai bisogni educativi degli alunni con disabilità. Questo elemento mina la qualità dell'intervento educativo e contrasta apertamente con quanto richiesto dalla CRPD;
- la precarietà del personale resta un problema strutturale: oltre il 60% dei docenti di sostegno non è di ruolo, con conseguenti discontinuità nella relazione educativa e nella progettazione personalizzata. Il frequente avvicendamento degli insegnanti impedisce di costruire percorsi didattici coerenti nel tempo e rapporti di fiducia con le famiglie;
- si rileva un uso improprio della figura del docente di sostegno da parte di molti aspiranti insegnanti, che lo utilizzano come canale di accesso alla docenza curricolare. Questo fenomeno, incentivato dalla mancanza di una programmazione pluriennale e da graduatorie instabili, snatura la funzione del sostegno, riducendolo a strumento di transito anziché a professione vocazionale e specializzata;
- infine, manca ancora una norma vincolante che assicuri la continuità del docente di sostegno lungo tutto il ciclo scolastico, impedendo avvicendamenti annuali che frammentano i percorsi educativi e relazionali.

Questi elementi descrivono un quadro preoccupante: nessuno studente con disabilità ha oggi la garanzia di essere seguito da un docente specializzato, preparato, stabile e presente con continuità per tutta la durata del suo percorso scolastico. Ciò si traduce in una concreta violazione del diritto all'istruzione inclusiva, compromette il pieno sviluppo delle potenzialità delle alunne e degli alunni con disabilità, e limita la loro possibilità di autodeterminazione, autonomia e partecipazione attiva nella società.

L'inclusione scolastica, per essere reale ed effettiva, non può basarsi su misure occasionali o su figure instabili e impreparate, ma richiede un intervento organico e strutturale, fondato su formazione di qualità, stabilità contrattuale, pianificazione educativa e corresponsabilità didattica. Solo così si potrà dare piena attuazione all'articolo 24 della Convenzione ONU, agli articoli 34 e 38 della Costituzione, e restituire dignità e futuro alle studentesse e agli studenti con disabilità, nel rispetto del loro diritto inalienabile a un'istruzione equa, inclusiva e di qualità.

Al cuore di questa contraddizione vi sono tre nodi irrisolti che minano alla base ogni serio progetto inclusivo:

(a) la cronica mancanza di continuità didattica su alunno con disabilità;

(b) la carenza di formazione specialistica dei docenti di sostegno;

(c) la carenza di formazione sulle didattiche speciali da parte degli insegnanti curriculari.

Immaginiamo per un attimo il percorso scolastico di Marco, bambino con autismo: ogni settembre è un salto nel buio. Cambi di insegnanti, nuovi approcci da comprendere, metodologie che si sovrappongono. Quello che dovrebbe essere un percorso lineare di crescita si trasforma in un

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

estenuante lavoro di riadattamento. Questa non è inclusione, è una corsa a ostacoli che penalizza proprio chi avrebbe più bisogno di stabilità.

Sempre i dati ISTAT ci dicono che nell'ultimo anno scolastico oltre 66.000 docenti di sostegno - il 26,9% del totale - operano senza la necessaria specializzazione, con punte del 38,2% al Nord. Numeri che raccontano un sistema allo sbando.

La continuità didattica non è un optional pedagogico, ma la condizione minima per qualsiasi progetto educativo degno di questo nome. Eppure, l'attuale organizzazione scolastica la tratta come un'utopia irraggiungibile. L'organico di fatto genera un turnover insostenibile, con docenti che cambiano annualmente o, peggio, più volte nello stesso anno. Le famiglie si trovano costrette a ricorrere ai tribunali per vedere riconosciuto ciò che la legge già prevede.

L'attuale sistema che garantisce la continuità dell'insegnante di sostegno "sul posto" anziché "sull'alunno" rappresenta un fallimento pedagogico, giuridico e umano. Una norma che, nella pratica, tradisce la Costituzione, viola i trattati internazionali e, soprattutto, spezza il percorso educativo dei più fragili.

I numeri sono impietosi!

Ogni anno, 68 alunni con disabilità su 100 vedono cambiare il proprio insegnante di sostegno. Per quasi la metà di quelli con disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, il docente non dura nemmeno un anno scolastico intero.

Il risultato?

Un terzo degli obiettivi raggiunti va perso dopo ogni avvicendamento, mentre i comportamenti problematici aumentano del 39%.

Eppure, la legge 18 del 2009 – che recepisce la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – parla chiaro: l'inclusione deve essere reale, non formale. L'articolo 24 impone agli Stati di garantire un'istruzione senza interruzioni, ma l'Italia risponde con un sistema che costringe i ragazzi a ricominciare da zero, più e più volte.

Non è solo una questione di diritti, ma anche di efficacia!

Sempre i dati dimostrano che, dove la continuità viene rispettata (come in alcune realtà del Trentino), gli alunni con disabilità raggiungono il 41% in più degli obiettivi educativi, le famiglie ricorrono meno ai tribunali e la scuola diventa davvero inclusiva. Al contrario, l'attuale modello – basato su docenti che saltano da un alunno all'altro – genera solo caos: PEI (Profili Educativi Individualizzati) riscritti a ogni cambio, competenze disperse, risorse pubbliche sprecate in contenziosi e ripartenze.

E i docenti?

Diventano vittime dello stesso sistema. L'82% denuncia l'impossibilità di lavorare su progetti a lungo termine, mentre il 57% si sente demotivato dalla mancata valorizzazione delle proprie competenze. Un insegnante che oggi segue un bambino con bisogni complessi domani potrebbe ritrovarsi assegnato a un caso completamente diverso, senza continuità né riconoscimento professionale.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

La scuola inclusiva non è un optional!

È un obbligo costituzionale, un imperativo morale, una promessa che non può essere tradita. Continuare così significa condannare migliaia di alunni, studenti con disabilità a un'istruzione a singhiozzo, mentre insegnanti e famiglie lottano contro un sistema che, di fatto, li ostacola.

È ora di cambiare!

La continuità didattica, per gli alunni e gli studenti con disabilità non è un privilegio: è un diritto.

E questa proposta di legge vuole renderlo finalmente effettivo; nasce da un'idea semplice ma rivoluzionaria: ogni alunno con disabilità ha diritto allo stesso docente di sostegno per l'intero ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). Dalla primaria alle superiori, un professionista che accompagni la crescita dello studente nel suo ciclo scolastico, conosca i suoi bisogni, costruisca nel tempo una relazione educativa solida.

Per realizzare questo cambiamento epocale, si propone di:

1) Trasformare l'organico di fatto in organico di diritto, con assegnazioni quinquennali (primaria e secondaria di secondo grado) triennali (secondaria di primo grado) vincolate al singolo alunno;

2) Istituire un percorso di specializzazione obbligatorio e continuo, personalizzato sulle esigenze specifiche dello studente seguito;

3) Creare un sistema di monitoraggio nazionale che garantisca il rispetto di questi diritti.

La formazione dei docenti deve diventare un processo permanente, non un mero adempimento burocratico. Servono corsi obbligatori sulle metodologie più avanzate. I TFA vanno superati con la creazione di apposite Scuole di Specializzazione oltrepassando così di fatto l'attuale farraginosità del sistema.

Le resistenze a questo cambiamento saranno forti. Ci diranno che è troppo costoso, troppo complicato. Ma il vero costo - umano prima ancora che economico - è quello che paghiamo oggi: ragazzi che perdono anni preziosi di apprendimento, famiglie lasciate sole a combattere battaglie estenuanti, insegnanti demotivati da un sistema che non valorizza il loro lavoro.

Ma ritorniamo sui numeri per meglio comprendere il fenomeno (dati Istat 2024):

in notevole aumento gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane di ogni ordine e grado, sono 21mila in più rispetto all'anno precedente (+6%), 75mila in più negli ultimi cinque anni (+26%). La quota di alunni con disabilità è più alta nella scuola primaria e secondaria di primo grado, dove si attesta al 5,5%, mentre diminuisce nella scuola dell'infanzia e nella secondaria di secondo grado (rispettivamente il 3,2% e il 3,5%). Notevoli le differenze in termini di genere: gli alunni con disabilità sono prevalentemente maschi, 228 ogni 100 femmine. Tale evidenza è in linea con le statistiche epidemiologiche che da tempo evidenziano sensibili differenze di genere in vari disturbi dello sviluppo neurologico, tra cui i disturbi dello spettro autistico e i disturbi del comportamento e dell'attenzione.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Cresce la quota di docenti per il sostegno ma sono ancora molti gli insegnanti non specializzati (27%, nel Nord 38%) e l'11% viene assegnato in ritardo.

Elevata la discontinuità nella didattica: più di un alunno su due (il 57% degli alunni con disabilità) ha cambiato insegnante per il sostegno da un anno all'altro, l'8,4% nel corso dello stesso anno scolastico.

Il problema più diffuso è la disabilità intellettiva, che riguarda il 40% degli studenti con disabilità, quota che cresce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attestandosi rispettivamente al 46% e al 52%; seguono i disturbi dello sviluppo psicologico (35% degli studenti), questi ultimi più frequenti nella scuola primaria (39%) e nella scuola dell'infanzia (63%). I disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione riguardano quasi un quinto degli alunni con disabilità; entrambi sono più diffusi tra gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (rispettivamente il 24% e il 20% degli alunni). Meno frequenti invece sono le problematiche relative alla disabilità motoria (9%) e alla disabilità visiva o uditiva (circa 7%), con differenze poco rilevanti tra gli ordini scolastici.

Il 37% degli alunni con disabilità presenta più tipologie di problema; in particolare, la condizione di pluri-disabilità è più frequente tra gli alunni con disabilità intellettiva (53% dei casi).

Più di un quarto degli studenti (28%) ha un problema di autonomia, legato alla difficoltà nello spostarsi all'interno dell'edificio, nel mangiare, nell'andare in bagno o nel comunicare; la difficoltà più diffusa riguarda la comunicazione (21%) o l'andare in bagno (19%); meno frequenti appaiono le difficoltà nello spostarsi o nel mangiare (rispettivamente 13% e 8%). Tra gli studenti con problemi di autonomia, uno su cinque non è in grado di svolgere autonomamente nessuna delle quattro attività.

Quasi tutti gli alunni presentano una certificazione di disabilità o di invalidità (98%) che permette l'attivazione del sostegno scolastico. Inoltre, una quota marginale di alunni (1,3%) usufruisce del sostegno didattico pur non disponendo di una certificazione; si tratta spesso di alunni in attesa di certificazione o con problematiche borderline a cui la scuola decide di dedicare una parte delle risorse disponibili.

La nostra proposta emendativa nasce proprio da questi dati inaccettabili.

Perché dietro ogni percentuale c'è un bambino che: a settembre costruisce un rapporto con il suo insegnante; a novembre deve ricominciare da capo; a febbraio riparte ancora una volta. Questa roulette russa pedagogica deve finire. La continuità non è un optional, ma il prerequisito minimo per parlare seriamente di inclusione.

Con la presente proposta di legge, vogliamo trasformare i numeri in diritti, le statistiche in garanzie, i bisogni in opportunità reali di crescita per i nostri figli.

Proposte della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie, a seguito di un ampio confronto con la propria rete e con il mondo delle persone con disabilità che rappresenta, intende esprimere la propria posizione in merito alla Proposta di Legge n. 2303, attualmente in esame presso

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

il Parlamento. Tale proposta si limita a rinominare la figura dell'insegnante di sostegno in "docente per l'inclusione". Pur non esprimendo una valutazione completamente negativa su questo intento, riteniamo che un intervento meramente nominalistico rischi di risultare del tutto insufficiente, se non fuorviante, rispetto alle effettive esigenze del sistema scolastico e delle alunne e degli alunni con disabilità. Concentrarsi esclusivamente sulla modifica della denominazione senza affrontare le criticità strutturali che da anni affliggono il sostegno scolastico rappresenterebbe una grave occasione mancata. L'inclusione scolastica necessita infatti di un approccio complesso, coerente e sistemico, capace di garantire stabilità, qualità, continuità e corresponsabilità.

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie è da tempo impegnata nel promuovere un modello di scuola realmente inclusiva, che valorizzi la professionalità dei docenti specializzati, assicuri la continuità educativa per gli studenti con disabilità, e favorisca un lavoro di squadra tra insegnanti curricolari e di sostegno, in un'ottica di corresponsabilità educativa. Per queste ragioni, la Federazione chiede l'esame prioritario della Proposta di Legge n. 872, presentata alla Camera dei deputati il 9 febbraio 2023 e attualmente assegnata alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro). Tale proposta, frutto di un intenso lavoro di consultazione e di advocacy condotto nel tempo dalla Federazione, si compone di 22 articoli e rappresenta un intervento organico, concreto e coerente con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), dalla nostra Costituzione e dalla riforma della disabilità introdotta con la Legge 227/2021.

La proposta prevede, tra le misure principali: l'istituzione di specifiche classi di concorso per il sostegno didattico, il riconoscimento della continuità didattica come elemento strutturale dell'inclusione, criteri chiari e qualificanti per la nomina dei docenti specializzati, l'obbligo di formazione specifica in materia di inclusione anche per i docenti curricolari, e la definizione di ruolo, funzioni e competenze degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM), figure centrali per garantire l'effettiva partecipazione scolastica delle persone con disabilità. La proposta introduce inoltre un sistema di monitoraggio del livello – anche qualitativo – dell'inclusione scolastica, e un meccanismo di valorizzazione del personale dichiarato inidoneo all'insegnamento per motivi di salute, che potrà essere impiegato in attività di supporto tecnico, progettazione di sussidi e azioni organizzative, sotto la supervisione di operatori specializzati.

Di particolare rilievo è l'articolo 18 della proposta, che introduce un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione preliminare all'eventuale azione giurisdizionale, nei casi di controversie relative alla composizione delle classi, all'assegnazione delle ore di sostegno, alla presenza di figure professionali di supporto, al trasporto gratuito, o a qualsiasi altro elemento legato all'esercizio del diritto allo studio delle alunne e degli alunni con disabilità. Tale procedura conciliativa, da svolgersi dinanzi a un collegio ad hoc, rappresenta uno strumento innovativo di tutela, pensato per risolvere in via stragiudiziale le criticità più ricorrenti nel campo dell'inclusione scolastica.

La proposta affronta inoltre in modo integrato il tema dell'accesso ai Punti Unici di Accesso (PUA), riconoscendo che una piena inclusione scolastica richiede una valutazione globale dei bisogni della persona nei contesti educativi, sociosanitari e familiari. Essa richiama il modello della disabilità basato sui diritti umani, come definito dalla CRPD e posto alla base della recente riforma nazionale, sottolineando l'urgenza di una riforma multidisciplinare e multidimensionale della legislazione, non

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

solo specifica, ma anche generale, volta a garantire la piena cittadinanza e l'esercizio dei diritti fondamentali per tutte le persone.

In conclusione, la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie ritiene che la proposta di legge n. 2303, limitata alla sola modifica terminologica, non risponda alle reali esigenze della scuola e delle persone con disabilità.

Proposta di Legge
per la Continuità Didattica e la Formazione Specializzata sul Sostegno

Relazione illustrativa

Un fattore che attualmente mina la continuità didattica è costituito dai meccanismi di assunzione e di nomina su "posto di sostegno". Per tale incarico non è prevista, dall'attuale ordinamento, una specifica "cattedra" ossia una classe di concorso ad hoc. I docenti a tempo indeterminato vengono nominati su posto di sostegno a domanda, se in possesso dell'apposita specializzazione. Dopo essere entrati in ruolo, trascorso il periodo obbligatorio di permanenza quinquennale, molti di loro chiedono il trasferimento su posto comune, determinando forte discontinuità didattica. Sono migliaia – come registrano le statistiche – i docenti che transitano su posto comune ogni anno. È evidentemente un'anomalia nel sistema delle assunzioni pubbliche che a uno specifico profilo professionale, richiedente peraltro un particolare titolo di specializzazione, non corrisponda un inquadramento chiaramente definito – quale è quello delle classi di concorso – con uno status giuridico ben determinato, ma solo un "posto" collegato alla fluttuazione dei cinque anni di permanenza ossia un incarico a scadenza predeterminata.

Per dare un quadro più ampio e completo, è opportuno evidenziare le dinamiche sottese alle procedure di assunzione ed alla mobilità professionale nel settore scuola.
I docenti a tempo indeterminato vengono nominati su posto di sostegno a domanda, se in possesso della apposita specializzazione. Tali docenti spesso riescono ad entrare in ruolo su posto di sostegno, se vincitori di concorso per una qualunque disciplina, mancando un'apposita cattedra di sostegno. Pertanto, appena entrati in ruolo (con vincolo nella sede di assunzione in servizio oggi ridotta a tre anni per i docenti di scuole secondarie immessi in ruolo con l'art 1, comma 17 del decreto-legge 162 del 2019 convertito nella l.n. 159/19), trascorso il periodo obbligatorio di permanenza quinquennale su posto di sostegno, chiedono il trasferimento su posto comune, determinando forte discontinuità didattica. Anche durante il quinquennio possono chiedere il trasferimento su altro posto di sostegno, riducendosi così la continuità a mero obbligo di permanenza su posto di sostegno nell'interesse dell'Amministrazione, e non sulla medesima sede, che è il vero interesse degli alunni alla continuità didattica.
Negli ultimi anni le Associazioni di persone con disabilità e in particolare la FISH, hanno chiesto insistentemente l'istituzione di apposite classi di concorso rispettivamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ma non si è ancora pervenuti neppure ad un intervento legislativo.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Per quanto sopra si propone un intervento legislativo, con istituzione di nuove quattro classi di concorso, una per ciascun grado di istruzione, che possono essere ricoperte solo da docenti di sostegno specializzati a tempo indeterminato.
L'obiettivo è quello di garantire la continuità didattica e la qualità dell'azione formativa a favore di alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità, ma anche valorizzare la peculiarità di uno specifico profilo professionale nell'ambito della carriera dei docenti.

In fase di prima applicazione, i docenti attualmente su posto di sostegno diverranno titolari nella stessa sede attualmente posseduta (sarà comunque possibile spostarsi su cattedra curricolare per la quale si è abilitati). La proposta ricomprende anche la sistemazione delle vecchie definizioni sul sostegno didattico (sensoriali, motori, psicofisici).

L'articolo 1 comma 1 prevede l'istituzione di nuove quattro classi di concorso ciascuna per ciascun grado di istruzione, che possono essere ricoperte solo da docenti di sostegno specializzati a tempo indeterminato.
L'articolo 1 comma 2 prevede che tali docenti, in prima applicazione della presente legge, diverranno titolari nella stessa sede attualmente posseduta.
L'articolo 1 comma 3 viene incontro a chi, immesso in ruolo definitivamente su sostegno, desidera spostarsi su cattedra curricolare per la quale sia abilitato.
Molti attuali docenti per il sostegno, che godono - unici del corpo docente - del privilegio di poter indifferentemente ed a piacimento occupare sia i posti curricolari nei quali hanno vinto il concorso che quelli di sostegno, si oppongono alla richiesta dell'istituzione delle apposite classi di concorso per il sostegno con la motivazione che, qualora esse venissero istituite, essi sarebbero "condannati a vita" a fare sostegno, subendo così un logorio psicologico e professionale.
A tale obiezione la PdL risponde con l'art. 1 comma 3 che per loro, come per tutti i docenti di ruolo, è applicabile l'istituto della "mobilità professionale", cioè del passaggio di cattedra da sostegno a cattedra comune, purché ne abbiano l'abilitazione e sulla base degli annuali appositi concorsi.
L'articolo 1 comma 4 garantisce i diritti acquisiti dei docenti che sino ad oggi hanno avuto il privilegio di poter insegnare su due cattedre, sostegno e curricolare, e che non intendano permanere a vita su posto di sostegno.
La norma prevede che essi possano dichiarare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, la loro volontà di passare su posto comune; conseguentemente, gli Uffici scolastici regionali sono tenuti ad inserirli in un'apposita graduatoria ad esaurimento dalla quale trasferiscono a domanda, utilizzano a domanda, o assegnano provvisoriamente detti docenti con priorità sulle altre operazioni di mobilità, a mano a mano che si rendano disponibili, a seguito dei concorsi, i docenti che possano occupare la loro sede.
L'articolo 2 risolve l'annoso problema della discontinuità didattica, almeno per gli alunni con disabilità, in attuazione del principio di continuità didattica loro garantito dall'art. 1 comma 181 lett.C n.2 della l.n. 107/2015.
Si prevede, infatti, all'art. 2 che i docenti specializzati per il sostegno a tempo indeterminato non possano chiedere trasferimento o godere di altri provvedimenti di mobilità, prima che l'alunno con disabilità loro assegnato abbia completato il triennio o il biennio di quel determinato grado di istruzione.
Si prevede però che ciò debba avvenire "di norma", dovendosi tener conto di casi eccezionali di assegnazioni provvisorie per gravi motivi di salute o di famiglia.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

L'articolo 3 interviene sui tempi delle procedure amministrative concernenti l'individuazione e l'assegnazione del personale docente. Secondo la normativa vigente, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento ai docenti per il sostegno vengono avviate a partire dal 1° settembre. Nelle scuole situate nelle province più piccole si riesce ad assicurare la copertura delle cattedre con nomine effettuate entro i primi quindici giorni del mese, mentre nelle città metropolitane si assiste ad una « girandola » di nomine sullo stesso posto di sostegno tanto che alcuni alunni vedono il proprio docente nel mese di novembre, cioè due o tre mesi dopo l'inizio delle lezioni, avendo assistito nel periodo di tempo intermedio all'assegnazione di diverse figure che si alternano nella stessa cattedra in attesa dell'avente diritto. La possibilità di anticipare di un paio di mesi l'iter, con l'avvio delle procedure nel mese di giugno, ossia al termine delle lezioni, e di terminare le stesse entro la fine del mese di agosto, consentirebbe di assegnare il docente che dovrà occuparsi della presa in carico dell'alunno con disabilità sin dai primi giorni di lezione. Tale anticipazione comporta di conseguenza la necessità di riprogrammare tutte le operazioni preliminari, ossia la mobilità e i pensionamenti. Le disposizioni contenute nel presente articolo rideterminano pertanto anche le suddette procedure.
L'articolo 4 dispone l'istituzione delle scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l'inclusione scolastica presso le università. È nota la carenza di docenti specializzati per il sostegno didattico, pari a circa 27.000 docenti, ossia a un terzo degli attuali posti a tempo determinato, che si accresce di anno in anno sia per effetto dei pensionamenti sia per il problema sopra richiamato del trasferimento da posto di sostegno su posto comune degli stessi docenti specializzati; nell'anno 2021 sono state registrate oltre 12.000 domande e più di 4.000 sono state accolte. Alla carenza strutturale di docenti specializzati non sopperisce la formazione di nuovi docenti da parte delle università in quanto i corsi istituiti ad hoc per il tirocinio formativo attivo (TFA) soggiacciono all'autorizzazione congiunta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali autorizzazioni, rilasciate sempre tardivamente, creano intervalli di tempo insostenibili tra un TFA e il successivo, aggravando la carenza di posti. Peraltro, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 dicembre 2020, n. 95, che autorizzava l'attivazione dell'ultimo ciclo dei percorsi di formazione per la specializzazione, ha previsto poco meno di 20.000 posti disponibili, ma il ritardo delle procedure burocratiche ha ridotto la durata dei corsi da otto mesi, la durata minima prevista, a cinque mesi, con un grave danno alla qualità dell'offerta formativa. La presente proposta di legge prevede invece la possibilità di istituire scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l'inclusione scolastica presso le università dove è attivo un dipartimento di scienze della formazione, al fine di garantire una formazione continuativa di docenti specializzati per il sostegno didattico che potranno essere immessi in ruolo sulla base delle facoltà assunzionali determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la disponibilità continuativa di professionalità competenti. Tali scuole di specializzazione diventeranno anche punti di riferimento per la formazione in servizio, oltre che per la formazione iniziale, contribuendo a potenziare le competenze di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA sia attraverso corsi di alta formazione, master di I e II livello, già svolti con successo a seguito di singole iniziative ministeriali sia attraverso interventi mirati e diffusi rivolti a tutto il personale docente, come le unità formative non inferiori a venticinque ore di impegno complessivo previste al citato articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 L'aumento dell'offerta formativa, già stabilito in sessanta CFU aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, cui si somma l'impegno per lo svolgimento a ciclo continuo dei corsi di specializzazione, pari sempre a sessanta CFU nell'ambito della formazione iniziale, oltre all'ulteriore carico didattico per le attività formative

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

brevi rivolte al personale docente in servizio, rende assolutamente necessario il potenziamento dell'organico dei docenti universitari nel settore scientifico disciplinare competente M-PED/03. Per l'attuazione di tale disposizione, il cui onere è quantificabile in 10 milioni di euro annui, si provvede con i fondi appositamente stanziati, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'articolo 5 disciplina la formazione in servizio del personale docente. Al comma 1 è previsto lo svolgimento di attività formative obbligatorie in servizio concernenti l'inclusione scolastica, obbligatorie per tutti i docenti impiegati nelle classi in cui sono presenti alunni con bisogni educativi speciali. Tali attività sono progettate dalle scuole nell'arco di un triennio e si articolano in base ai fabbisogni formativi con livelli modulari e differenziati. Tale obbligo era già previsto dall'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ma per un solo anno. Il comma 2 mira a risolvere il contenzioso esistente con le organizzazioni sindacali, accogliendo la proposta di inserire la formazione in servizio nelle ore funzionali all'insegnamento, di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009. Il comma 3 si occupa della formazione in servizio dei docenti della scuola secondaria, prevedendo che nelle dieci ore di formazione di cui al comma 1 siano comprese solo le attività di programmazione, tra cui rientrano la progettazione didattica e la valutazione congiunta.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano la formazione iniziale e in servizio, rispettivamente, del personale dirigenziale, ovvero dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici, e del personale amministrativo.

L'articolo 8 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione finalizzato ad abbattere il contenzioso tra le famiglie e le scuole. Infatti, secondo alcuni dati dell'Istituto nazionale di statistica e della Corte dei conti, nelle precedenti annualità scolastiche circa il 6 per cento delle famiglie è stato impegnato in ricorsi contro l'amministrazione volti a ottenere misure di maggior tutela per i propri figli. La disposizione prevede un collegio di conciliazione, costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o da loro familiari di propria scelta e dal dirigente scolastico della scuola interessata, che lo presiede. Si ritiene che molte delle questioni per cui viene attivato contenzioso siano risolvibili in via extragiudiziale con conseguente risparmio sia in termini finanziari, atteso che l'amministrazione nella gran parte dei casi è soccombente ed è condannata al pagamento delle spese legali, sia in termini temporali per quanto riguarda i tempi di risoluzione della vicenda, comportando notevoli benefici nella gestione generale e nei rapporti scuola famiglia. Si precisa che per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale è sospesa.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Proposta di Legge
per la Continuità Didattica e la Formazione Specializzata sul Sostegno

Articolo 1
Istituzione di classi di concorso per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. A partire dall'anno scolastico 2026/2027 sono istituite quattro classi di concorso per le attività di sostegno didattico per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione, una per ogni grado di istruzione.
2. I docenti su posto di sostegno didattico a tempo indeterminato, al momento di entrata in vigore della presente legge, transitano nei ruoli delle nuove classi di concorso, mantenendo la sede di titolarità attualmente posseduta e i punteggi fino ad allora maturati.
3. Sono fatti salvi i diritti per la mobilità professionale tramite concorsi per passaggio di cattedra, purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti per insegnare su altre classi di concorso per l'insegnamento.
4. I docenti titolari su cattedra di sostegno di cui al comma 2 che non intendano transitare nella nuova classe di concorso, possono richiedere al rispettivo Ufficio scolastico regionale, entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in un'apposita graduatoria regionale; i predetti Uffici provvedono prioritariamente ad effettuare, a domanda, operazioni di mobilità sulle cattedre curricolari disponibili nell'anno 2023/24 ed, in mancanza, nell'anno scolastico successivo, mediante scorrimento dalle predette graduatorie.

Articolo 2
Continuità didattica

1. I docenti con contratto a tempo indeterminato specializzati per le attività di sostegno non possono fruire di operazioni di mobilità sino a quando l'alunno con disabilità loro assegnato abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia ovvero il primo triennio o il successivo biennio della scuola primaria ovvero il triennio della scuola secondaria di primo grado ovvero il primo triennio o il successivo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
2. Qualora il docente specializzato per le attività di sostegno segua più alunni con disabilità che frequentano classi diverse, il dirigente scolastico, raccolto il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) a livello di istituzione scolastica e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole, assegna il docente medesimo all'alunno con disabilità che abbia maggiore necessità di continuità, ai sensi del comma 1.
3. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'incarico di supplenza su posto di sostegno dei docenti con contratto a tempo determinato specializzati per le attività di sostegno ha validità biennale, salvo eccezioni debitamente motivate alle famiglie. La nomina ha validità annuale qualora l'alunno debba frequentare l'ultimo anno dei periodi

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

temporali di cui al comma 1. Qualora, al termine del biennio l'alunno non abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio della scuola primaria o il triennio della scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'incarico di supplenza è prorogato di un anno; in caso di parità di punteggio della relativa graduatoria con aspirante a supplenza annuale, la priorità è riconosciuta al docente che completa la continuità didattica.

4. Nell'assegnazione dei docenti alle classi, i dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. 5. Sulla base di motivate e comprovate esigenze, dopo la valutazione di un dirigente tecnico dell'amministrazione scolastica territorialmente competente, le famiglie possono chiedere la sostituzione del docente per le attività di sostegno, inoltrando specifica istanza all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente.

Articolo 3

Procedure di nomina

1. Le procedure di nomina dei docenti per il sostegno a tempo determinato e indeterminato sono avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, nel seguente ordine: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola dell'infanzia e scuola secondaria di secondo grado. Le stesse procedure devono essere concluse obbligatoriamente entro il 31 agosto o, nelle città metropolitane, per comprovati motivi, non oltre il 10 settembre. Sono conseguentemente anticipati le procedure di mobilità professionale e i termini per le domande di pensionamento.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità professionale.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di pensionamento e la messa in quiescenza del personale docente.

Articolo 4

Istituzione delle Scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali

1. Presso i dipartimenti di scienze della formazione delle università italiane afferenti alla Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione sono istituite, su proposta dei singoli atenei che ne fanno richiesta e sulla base del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

2. Le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali sono destinate alla formazione iniziale e in servizio del personale scolastico. In particolare, sono attivati presso le stesse scuole:
   a) i corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
   b) i master di I e II livello sull'inclusione scolastica, destinati al personale docente e ai dirigenti scolastici e tecnici;
   c) i corsi di formazione in servizio per i docenti, i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario su tematiche afferenti all'inclusione scolastica di alunni e studenti con bisogni educativi speciali.
3. Per l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
   a) la presenza nella dotazione organica di almeno un docente ordinario, due docenti associati e tre ricercatori nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale);
   b) il possesso, adeguatamente documentato, di aule e di strumentazione didattica per lo svolgimento dei corsi.
4. La direzione delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo è affidata esclusivamente a docenti ordinari nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale).
5. I requisiti di accesso alle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo sono fissati dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
6. Al fine di assicurare il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo, le università sono autorizzate a incrementare di un punto l'organico dei docenti, con riferimento alle figure professionali di cui alla lettera a) del comma 3.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
8. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità di individuazione e di funzionamento, i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo.

Art. 5
Formazione in servizio dei docenti

1. Al fine di assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico degli alunni stessi, è disposta la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Con decreto del

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso della specializzazione per il sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a venticinque ore annue di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. Ai fini di cui al primo periodo, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a progettare, singolarmente o in rete, in accordo con il direttore del corso, nominato dall'ufficio scolastico regionale, un piano formativo triennale sulle tematiche inclusive speciali articolato in tre moduli: di base, intermedio e avanzato. La direzione scientifica dei corsi, a livello provinciale o di città metropolitana, è affidata a un docente universitario esperto in tematiche inclusive speciali o a un dirigente tecnico competente in tematiche inclusive speciali. La formazione si conclude con una valutazione accertata e certificata dalla direzione scientifica del corso.

2. Le attività di formazione in servizio rientrano nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.
3. I docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato, che abbiano in classe alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con ulteriori bisogni educativi speciali (BES), sono tenuti annualmente, a seguito di apposita sequenza negoziale, ad effettuare sei ore di programmazione, da svolgere all'inizio dell'anno scolastico, preferibilmente prima dell'inizio delle lezioni, finalizzato alla lettura comune della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale o del profilo di funzionamento dell'alunno con disabilità, alla formulazione e alla verifica comune del Piano educativo individualizzato (PEI), nonché del progetto didattico personalizzato degli alunni con DSA e con ulteriori bisogni educativi speciali; inoltre al termine di ogni quadrimestre i medesimi docenti sono tenuti a svolgere due ore per la valutazione congiunta dello svolgimento del PEI e la formulazione di proposte migliorative; le dieci ore complessive, rientranti nelle ore funzionali all'insegnamento, di cui all'articolo 29 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, debbono comprendere una parte teorica e una laboratoriale incentrate sui documenti di cui al presente comma.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Articolo 6
Formazione iniziale e in servizio dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici

1. Nei bandi di concorso o dei corsi di concorso per l'accesso alla carriera di dirigente scolastico e di dirigente tecnico deve essere prevista un'area specifica concernente l'inclusione scolastica con riguardo ai princìpi specifici di carattere pedagogico didattico, normativo e

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

organizzativo delle scuole singole e associate, anche nei loro rapporti convenzionali con gli enti pubblici, privati e del Terzo settore, operanti o che intendono operare nel territorio delle scuole stesse. Lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici deve inoltre prevedere l'obbligo di aggiornamento permanente sui princìpi di cui al presente comma.

Articolo 7
Formazione iniziale e in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1. La formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei collaboratori scolastici deve prevedere gli aspetti concernenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Nei bandi di concorso o di corsi di concorso per l'accesso alla carriera di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) deve essere prevista un'area specifica concernente la formulazione, la gestione e il monitoraggio dei progetti relativi alla scuola, ivi compresa l'inclusione scolastica, il relativo monitoraggio e la documentazione, con sostegno finanziario nazionale, europeo o internazionale, pubblico e privato.
3. Lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve inoltre prevedere l'obbligo di aggiornamento permanente sugli aspetti di cui al presente articolo.

Articolo 8
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, al trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio degli alunni con disabilità, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione con l'amministrazione interessata presso un collegio di conciliazione.
2. Il collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dai membri della famiglia che hanno il diritto di essere accompagnati da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o da loro familiari di propria scelta e dal dirigente scolastico della scuola interessata. Il collegio di conciliazione è presieduto dal presidente del consiglio d'istituto o suo delegato.
3. Il collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro quindici giorni dalla data del primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può proporre ricorso in sede giurisdizionale.
5. Per la durata del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al presente articolo la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Articolo 9
Recepimento nel CCNL

1. Le norme di cui alla presente legge, relative allo status giuridico per personale scolastico, sono recepite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a seguito di apposite sequenze contrattuali con le Organizzazione Sindacali di categoria.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishonlus.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004